

Le 558/16

RG 151/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI MILANO  
*Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia*

La Corte riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati  
Dott.ssa Bianca La Monica Presidente rel.  
Dott. Pietro Caccialanza Consigliere  
Dott.ssa Maria Grazia Domanico Consigliere  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa d'appello promossa da

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro in carica

**appellante**

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia,1;

**CONTRO**

**D. \ D.**

rappresentato e difeso dagli Avv. Raffaella Cuciniello e Filippo Bersani, presso il loro studio elettivamente domiciliato in Milano, Corso Venezia, 4,

**appellato**

Conclusioni del Ministero appellante come precisate in atto di appello:

"Voglia il Collegio adito, in riforma della pronuncia impugnata, respingere le domande avversarie. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni dell'appellato precisate alla udienza del 15 aprile 2016: come da foglio allegato.

**Fatto e Diritto**

1. Con provvedimento del 24.10.2013, il Questore della Provincia di Milano aveva revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Milano in data 08.03.2005 per motivi di coesione familiare a \_\_\_\_\_ (Filippine) ;

A fondamento della revoca il Questore richiamava l'ordinanza in data 29.04.2013 con la quale il GIP presso il Tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento penale a carico del \_\_\_\_\_ per reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate, applicava all'imputato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, e l'ordinanza in data 27.6.2013 con la quale lo stesso GIP, attesa la reiterata trasgressione alle prescrizioni imposte col precedente provvedimento, applicava allo straniero, in via di aggravamento della misura, la custodia cautelare in carcere, misura poi sostituita in data 12.09.2013 con quella dell'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto assoluto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese ed ai luoghi da queste frequentati.

2. Con provvedimento del 18.12.2014, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice monocratico, accoglieva il ricorso presentato dal \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento del Questore.

Il primo giudice -detto della sentenza in data 19.09.2014 con la quale il \_\_\_\_\_ era stato condannato dal Tribunale di Milano ad anni due di reclusione per i reati sopraindicati ai danni della moglie e delle figlie minori- perveniva all'accoglimento del ricorso considerando che la prognosi negativa di pericolosità sociale doveva essere rivaluta alla stregua di quanto emergeva dalle relazioni dei servizi sociali che avevano in carico il nucleo familiare, rilevando che i reati contestati al \_\_\_\_\_ rappresentavano essenzialmente un sintomo di tensioni endofamiliari in parte originati da stili e modelli di interpretazione del ruolo maritale e paterno, non ben assestati sui canoni pretesi dal contesto sociale e culturale occidentale, e ritenendo che il \_\_\_\_\_ non poteva essere ritenuto socialmente pericoloso nella specifica accezione di persona costituente un pericolo per l'ordine costituito e per le strutture politiche, istituzionali, economiche e sociali in senso lato ovvero ancora per la "Sicurezza dello Stato".

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale, ha proposto appello il Ministero dell'Interno, secondo il quale il provvedimento del primo giudice non teneva adeguatamente conto, innanzitutto, della gravità della vicenda in fatto, denotante l'indole violenta del \_\_\_\_\_ e la noncuranza rispetto alle conseguenze penali delle sue azioni, profili che avevano evidentemente fondato anche la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, l'ordinanza impugnata non aveva fatto corretta applicazione del dettato normativo, su cui il Questore aveva basato il provvedimento di revoca, figurando il reato di maltrattamenti nell'elenco di cui all'articolo 380 c.p.p., norma richiamata dall'articolo 9, commi 4 e 7, del d.lgs 286/1998.



Considerava, infine, l'appellante che non poteva essere attribuito rilievo, come invece proposto dal Tribunale, alla volontà della moglie e delle figlie di mantenere coeso il nucleo familiare, attesa la grande influenza dell'uomo sulle loro dichiarazioni.

5. All'impugnazione ha resistito il [redacted] sottolineando la rilevanza delle osservazioni svolte sul nucleo familiare dai Servizi Sociali del Comune di Milano, e la necessità, ai fini della revoca del permesso di soggiorno, della attualità e concretezza della eventuale pericolosità sociale.

6. Precisate dalle parti, all'udienza del 15 aprile 2016, le conclusioni come sopra riportate, la Corte, assegnati i termini di legge per il deposito degli atti difensivi, riservava la decisione.

oooooooooooooooooooooooooooo

7. Secondo il quadro normativo di riferimento, nel valutare la pericolosità dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che sia stato condannato per i reati previsti dall'articolo 380 c.p.p., occorre tener conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero: vanno pertanto respinti automatismi procedurali o presunzioni di pericolosità assoluta, che non lascino spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari.

Con riferimento a questa "tutela rafforzata" prevista dall'articolo 9, co. 4, e dall'articolo 5, co. 5 bis, del TU 286/1998, vanno richiamate le chiare indicazioni della Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza 2012/2013) secondo cui la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni ed automatismi.

8. Ciò detto sul piano delle norme e della loro più accreditata interpretazione, è consapevole questa Corte della delicatezza della valutazione e della delicatezza di un bilanciamento proporzionato tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della sicurezza pubblica e sociale allorché i reati attribuiti al cittadino straniero vedano, come parti offese proprio i familiari, i componenti cioè di quel nucleo alla cui tutela è destinata la regola della comparazione finalizzata a garantire l'interesse all'unità dello stesso nucleo familiare.

Premesso che il giudizio di pericolosità richiesto dalla normativa richiamata, ha riguardo all'ordine pubblico latamente inteso (come desumibile dal riferimento ai reati

rientranti nella previsione dell'articolo 380 c.p.p.), e che, in coerenza con l'evoluzione culturale, con le tragiche emergenze statistiche e il connesso, diffuso allarme sociale, quel giudizio possa fondarsi anche solo su reati di violenza familiare, caratterizzati da agiti violenti contro donne e figli in ambito domestico, ritiene questa Corte che, escluso anche per tali reati ogni automatismo, i parametri del giudizio di pericolosità sociale non possano essere rinvenuti nelle caratteristiche dei reati medesimi (già considerate dal legislatore), bensì negli elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso e nel giudizio prognostico in ordine alla possibile reiterazione delle condotte, da effettuarsi valutando la situazione del soggetto autore degli illeciti, anche come si è venuta modificando a causa e successivamente all'impatto con la giustizia penale e tenendo conto delle esigenze complessive del contesto familiare di riferimento.

9. In tale prospettiva, va certamente condivisa la decisione del Tribunale che ha messo al centro della valutazione la positiva evoluzione delle relazioni familiari nel nucleo familiare composto da da D. e D., sua moglie L. e dalle piccole F. (nata nel 2005) e G. (nata nel 2007) e in particolare delle modalità relazionali adottate dal D. successivamente al suo rientro nella casa familiare, dopo il periodo di allontanamento e di carcerazione.

Le indicazioni positive sono state fornite dai Servizi Sociali del Comune di Milano che hanno seguito il nucleo nel quadro di un progetto finalizzato alla rielaborazione di quanto avvenuto e delle difficoltà genitoriali legate a stili educativi connessi a modelli culturali appartenenti al paese di provenienza. Dalle relazioni prodotte dalla difesa del Delfin risulta che, dopo un periodo di monitoraggio delle relazioni con le figlie in spazio neutro, una volta rientrato in casa il padre, è stato attivato un intervento educativo domiciliare che ha consentito una buona osservazione della complessiva relazione familiare che, secondo gli educatori della fondazione Archè, si è stabilizzata in modo sereno. In particolare, risulta l'adeguatezza affettiva e normativa del padre nella interazione con le figlie e una adeguata strategia educativa concordata tra i genitori, in assenza di qualunque segnale da parte del D. che rimandi ai motivi del suo allontanamento dalla casa familiare.

Risulta anche dagli atti di causa che il D. ha seguito un percorso controllato di supporto farmacologico unitamente a un percorso di sostegno psicologico.

10. Tenuto conto della natura e della intensità dei legami familiari del D. e dell'avvenuto riassetto delle relazioni all'interno della famiglia, grazie anche alla attivata mediazione culturale e all'intervento educativo domiciliare, ritiene la Corte che debba essere confermato il giudizio di non attuale pericolosità sociale dell'appellato.

Stante l'esito del gravame, le relative spese, opportunamente compensate in primo grado, restano a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte d'Appello di Milano,

°rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e conferma l'ordinanza impugnata;

\*condanna il Ministero appellante alla refusione delle spese liquidate in complessive euro 2.300,00, oltre oneri e rimborso forfettario.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 20 luglio 2016

Il presidente estensore  
Bianca La Monica

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Francesca LO PRESTI



12  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Francesca LO PRESTI

